

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE RIÒ ENTERTAINMENT APS

ART. 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Dlgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) l'associazione denominata: "Riò Entertainment APS" (di seguito "Associazione"). L'utilizzo dell'acronimo APS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale nel comune di Serramazzone (MO).

L'Eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Serramazzone (MO) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

ART. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 4 - Scopi e Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli stessi.

L'Associazione si prefigge, in particolare, di promuovere la crescita culturale, sociale e aggregativa della comunità e dei propri associati, attraverso la gestione e la valorizzazione di spazi concessi da Enti Pubblici o privati, da destinare ad attività di interesse generale per il Terzo Settore.

Per raggiungere tali scopi, l'Associazione esercita in via esclusiva o prevalente le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore):

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.*

ART. 5 - Attività

In coerenza con le attività di interesse generale sopra elencate, l'Associazione si impegna a realizzare in particolare:

- 1. L'organizzazione di eventi di natura culturale e ricreativa per i propri soci e per la collettività, quali concerti, serate danzanti, rappresentazioni artistiche e spettacoli.(riferimento alla lettera i)).*
- 2. La promozione dell'aggregazione sociale e l'inclusione, attraverso l'allestimento di spazi dedicati al tempo libero, alla socializzazione e all'incontro.(riferimento alla lettera i)).*
- 3. L'organizzazione di incontri formativi, convegni, seminari e corsi volti a sviluppare le conoscenze e le competenze dei soci e a dare slancio alla crescita della comunità.(riferimento alla lettera i)).*

4. *La gestione di strutture, beni e spazi acquisiti o concessi da Enti Pubblici per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali.*
5. *L'organizzazione e la promozione di iniziative e viaggi culturali per i soci e la comunità, rientranti nel turismo sociale (riferimento alla lettera k).*
6. *La realizzazione di attività di beneficenza e di sostegno, anche attraverso l'erogazione gratuita di servizi, beni o supporto formativo, in favore di persone in condizioni di svantaggio o in sostegno ad altre attività di interesse generale (riferimento alla lettera u).*

Può svolgere inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, per lo svolgimento delle attività, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6 – Soci. Ammissione

Possono essere soci dell'Associazione, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità, accettano integralmente il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, che sono mosse da spirito di solidarietà e che intendono partecipare alle attività sociali e che versano la quota associativa. Quest'ultima non è trasferibile ad alcun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

L'ammissione all'Associazione, da richiedersi per iscritto, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato. Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso entro 60 giorni all'Assemblea che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

ART. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto:

- i) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività da essa promosse e alla vita associativa in genere;*
- ii) a partecipare alle assemblee esercitando il diritto di voto;*
- iii) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;*
- iv) di esaminare i libri sociali presso la sede (legale e/o operativa) dell'Associazione estraendone copia a propria cura e spese, previa richiesta scritta indirizzata al Presidente.*

- v) *Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi anche di natura patrimoniale è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dai loro esercenti la responsabilità genitoriale;*

I soci sono tenuti:

- i) a sostenere le finalità dell'Associazione;*
- ii) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;*
- iii) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali.*

ART. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;*
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.*

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;*
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;*
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.*

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 9 - Volontari

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività a favore dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione purché non superino gli importi stabiliti dall'articolo 17 del Codice del Terzo settore. Il Consiglio Direttivo delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione

L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 – Persone Retribuite

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario allo svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

ART. 11 – I Tesserati

I tesserati sono coloro che, pur non essendo soci dell'associazione, partecipano alle attività associative sulla base di un tesseramento attivato tramite l'eventuale affiliazione dell'associazione a reti associative o enti di promozione sociale riconosciuti a livello nazionale, quali ad esempio ARCI.

In caso di futura affiliazione ad ARCI, i tesserati saranno coloro in possesso di tessera ARCI, necessaria per la partecipazione ad attività per le quali è richiesta tale tessera.

I tesserati possono usufruire dei servizi e partecipare alle iniziative promosse dall'associazione.

- Trasformazione da tesserato a socio

I tesserati che intendano diventare soci dell'associazione, devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, che decide in merito all'ammissione. In caso di accettazione, il tesserato acquisisce a tutti gli effetti la qualifica di socio ai sensi del presente statuto.

ART. 12 - Gli organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- *l'Assemblea dei soci;*
- *il Consiglio Direttivo;*
- *il Presidente ed il Vice Presidente;*
- *l'Organo di Controllo, ove nominato, in caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo settore;*
- *l'Organo di Revisione legale dei conti, ove nominato, in caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo settore.*

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche sono elettive.

ART. 13 - L'assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Possono partecipare all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;*
- b) nomina e revoca, quando obbligatorio per legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;*
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge, il bilancio sociale;*
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.*

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;*

- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

ART.14 – Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% (dieci per cento) dei soci in regola con il pagamento della quota associativa.

La convocazione deve avvenire con comunicazione scritta (anche a mezzo e-mail) contenente luogo, giorno e ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci in regola con il versamento della quota associativa. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro socio, mediante delega scritta. Ciascun socio non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

L'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi anche di natura patrimoniale è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dai loro esercenti la responsabilità genitoriale;

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Delle riunioni dovrà essere redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario che lo ha redatto, da inserire nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea.

ART. 15 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, composto da tre a sette membri (n numero dispari). Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più membri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti, che dureranno in carica quanto gli altri amministratori. Allorché questo elenco fosse esaurito, saranno indette elezioni suppletive per i membri da sostituire. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e spetterà all'assemblea nominare il nuovo organo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e i suoi membri possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- nominare al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente;
- deliberare in merito all'ammissione dei soci;
- deliberare l'ammontare della quota associativa annuale e il termine per adempiere;
- deliberare in merito all'esclusione e decadenza dei soci;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- deliberare in ordine al bilancio preventivo;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio e, qualora obbligatorio per legge, del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse svolte;
- nominare, eventualmente, un Segretario e/o un Tesoriere;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto ad altri organi sociali.

Il Consiglio Direttivo può conferire deleghe di funzioni da attribuire al Presidente o ad altri singoli consiglieri.

ART. 16 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal più anziano di età dei presenti. La convocazione deve avvenire con comunicazione scritta (anche a mezzo e-mail) contenente luogo, giorno e ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni dovrà essere redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario che lo ha redatto, da inserire nel libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo.

ART. 17 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

ART. 18 - Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

ART. 19 - Organo di controllo e di Revisione legale dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale, ove obbligatorio, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art.20 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art.21 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 22 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 23 – Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 24 – Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio redatto secondo le Linee Guida approvate con decreto ministeriale ai sensi del Codice del Terzo Settore che documenta, tra l'altro, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio di esercizio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno.

Laddove ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

ART. 25 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo dopo la liquidazione sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Assemblea.

ART. 26 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore, con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Serramazzone, lì 17/11/2025






Presidente Franchini Fabio

Vicepresidente Baisi Matteo

Segretario-Economista Sernesi Giacomo

Dallari Francesco



Cappi Davide

Letto firmato e sottoscritto

Vandelli Mattia

Zanella Giacomo

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Modena

Ufficio Telematica di Modena

Sec. - 2000, di Pavullo n/F

Registrato il **26/11/2005**

N° **2164** Atti Privati Serie 3

€ **ATO ESENTE**

(Firma in delega del Direttore Provinciale
Del **CARLO CICCARELLI**



CP